



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica

del 24 Aprile 2012 Deliberazione n. 86

Causa "Amato Lucio c/Provincia". Sentenza n. 410/2010 del Giudice di Pace di S. Stefano di Camastra. Riconoscimento della somma di € 894.86 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

L'anno Duemiladuemila, il giorno ventiquattro del mese di Aprile nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco		X
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe	X	
10) CALABRO' Vincenzo	X	
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto	X	

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo		X
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone	X	
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino	X	
35) PREVITI Antonino	X	
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
37) RAO Giuseppe	X	
38) RELLA Francesco		X
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino		X
41) SIDOTI Rosario	X	
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
44) VICARI Marco		X
45) BARIOLTA Antonino	X	

A riportare n.

149

Totale n.

7718

Assume la Presidenza SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AVV. ANNA RUFFA TRIPPO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale
I Dipartimento
U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.410/2010, notificata a questa Provincia Regionale in data 13/12/2011, il Giudice di Pace di S.Stefano di Camastra decidendo sul giudizio promosso da Amato Lucio c/Provincia Regionale di Messina, ha condannato questo Ente definitivamente al pagamento delle somme qui di seguito riportate:

Danni risarcibili	€	700.00
Interessi totali maturati (dal 28/02/05 al 13/12/2010)	€	104.73
Rivalutazione totale maturata(dal 28/02/05 al 13/12/2010)	€	79.40
Interessi e rivalutazione(dal 14/12/10 al 27/12/2011)	€	10.73

TOTALE € **894.86**

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 894.86 quale derivante dalla sentenza n. 410/2010 del Giudice di Pace di S. Stefano di Camastra - può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n.199/2006;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;


SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n. 410/2010 del Giudice di Pace di S. Stefano di Camastra;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € 894.86 ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 199/2006 ;


DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.


IL Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE


IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE



r.c.102/09

Allegati :

Copia sentenza del Giudice di Pace di S. Stefano di Camastra- Conteggi RE Mida

Il Presidente del Consiglio Provinciale Salvatore Vittorio Fiore, accertato il numero legale dichiara la seduta aperta e valida.

Nomina scrutatori i consiglieri . Giuseppe Calabrò, Salvatore Calì e Maurizio Palermo.

Il Presidente prima di porre in discussione la soprascritta proposta di deliberazione iscritta al punto 18) dell'O.d.G. Dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Non registrando alcuna richiesta di intervento, la pone in votazione.

Entrano in aula i consiglieri A. Scimone e M. Vicari – presenti 29

Si allontanano dall'aula i Consiglieri G. Barbera, V. Calabrò, R. Gulotta, F. Italiano, A. Passari, A. Previti – presenti 23

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori consiglieri . Giuseppe Calabrò, Salvatore Calì e Maurizio Palermo, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art.2 L.R. 48/91, la soprascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti	23	
Consiglieri Votanti	13	
Favorevoli	13	
Contrari	/	
Astenuti	10	(Briuglia,Parisi.Scimone,Danzino,Magisteri,Galati,Gullo,

Bartolotta, Vicari e A. Calabrò)

Il Consiglio Approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 27-12-2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 27-12-2011

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI
VISTO: PRES. NOTA 86149/06
MESSINA, 27/12
IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonina Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to CONS. PIERO BRUCCA

F. TO: SALVATORE VITTORIO FINO

Il Segretario Generale

F. to ALV. ANTONIATA CASANO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

20 MAG. 2012

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA, **18 MAG. 2012**

p. IL SEGRETARIO GEN.
(dott.ssa G. Maria L'Angelo)

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
15/12/2011
Protocollo n°0042173/11

94/12
625/10

130/09

1° DIP. - 1° - LEGALITÀ

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
15 DIC 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di S.stefano di Camastra

nella persona della Dott.Maria Pia Benedetto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Giudice di Pace di S.Stefano di Camastra nella persona della Dott.Maria Pia

Benedetto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.130/09 R.G. promossa da :

Amato Lucio nato a Castel di Lucio (ME) il 26/05/1957, ivi residente in Via Veneto n.10, elettivamente domiciliato in S.Agata di Militello, Via Oliveto II n.64, presso lo studio dell'Avv. Carmela Fachile che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

Provincia Regionale di Messina, con sede in Messina C.so Cavour n. 87, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in S.Stefano di Camastra (ME), Via Passo Barone n.14, presso lo studio dell'Avv. Carmela Re, che la rappresenta e difende giusta procura, a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Avente per oggetto: "risarcimento danni da sinistro stradale"

155/10

18-11-10

13-12-10

14-12-10

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: *"accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Provincia Regionale di Messina per le lesioni subite dall'attore nel sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare la convenuta Provincia al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, fisici, morali, biologici, esistenziali sofferti dall'attore in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro de quo nella misura complessiva di almeno € 2500,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento al soddisfo"*

CONCLUSIONI PER LA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA: *"preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 164 c.p.c. in ragione dell'indeterminatezza del quantum e della causa petendi; ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro de quo è imputabile esclusivamente alla condotta di guida dell'attore che procedeva, nonostante le condizioni atmosferiche poco favorevoli, senza utilizzare la necessaria prudenza; rigettare integralmente le domande di parte attrice : con vittoria di spese e compensi del giudizio."*

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Amato Lucio, come sopra rappresentato conveniva in giudizio la Provincia Regionale di Messina, esponendo quanto segue:

in data 19/05/2004, alle ore 6,30 circa, Amato Lucio, mentre percorreva lentamente, la S.P. 176, direzione Castel di Lucio - Tusa, alla guida del proprio autocarro Fiat Turbo Daily 35,10 tg. AX258HT, all'altezza del Km 1800, in c/da Gliastra, a causa della presenza di chiazze di carburante sul manto stradale, perdeva il controllo del veicolo e finiva per urtare violentemente il pullman di linea "Compagnia Matasso" di Castel di Lucio che proveniva in senso contrario. A causa dell'impatto, l'attore subiva lesioni e contusioni per le quali i medici dell'ospedale di Mistretta gli diagnosticavano "cervicalgia post-traumatica, contusione spalla e ginocchio sx" Il persistere dello stato patologico costringevano l'attore a 35 giorni di cura e riposo che si possono così riassumere. 1) 35 gg. di invalidità temporanea

di cui 20gg assoluta e 15 gg. al 50%; 2) invalidità permanente dell'1%; 3) danno morale ed esistenziale; 4) spese per viaggi e farmaci.

Si costituiva la Provincia Regionale di Messina, depositando comparsa di risposta, contestando preliminarmente la nullità della citazione per l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Aggiungeva che il sinistro sarebbe avvenuto in data 17/05/2004 e pertanto non poteva essere attribuito alcun valore alla sentenza resa da questo giudice in data 05/06/2008 nella quale si decideva in merito ai danni materiali subiti dal mezzo dell'Amato e con la quale era stata riconosciuta la responsabilità esclusiva della Provincia.

Contestava, inoltre la richiesta degli interessi legali con decorrenza dal sinistro e la rivalutazione monetaria.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si osserva che l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per indeterminatezza del quantum e della causa petendi, non ha alcun fondamento. Si rileva, infatti, che costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la nullità per omessa od incerta determinazione del "petitum" (art. 164 comma 4 c.p.c.) non sussiste qualora, nell'atto introduttivo del giudizio non sia stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese. L'applicazione del predetto principio al caso di specie porta ad escludere che l'oggetto della domanda risulti omesso o anche solo assolutamente incerto, tale da determinare la nullità della citazione. Infatti, attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo l'oggetto della domanda viene individuato nella richiesta di un risarcimento per danni fisici con indicazione, in via orientativa, del relativo importo entro i limiti di € 2.500,00 con rinvio della sua esatta determinazione alle risultanze della CTU, di cui era stata chiesta l'assunzione. Individuata l'azione come domanda diretta a far valere il diritto al risarcimento del danno, è irrilevante anche la mancata esposizione dei fatti costitutivi visto che gli stessi fanno richiamo agli accadimenti sui quali vi è già stata una

2009

sentenza, passata in giudicato. In merito alla discordanza della data in cui è avvenuto il sinistro, appare chiaro che si è trattato di un mero errore materiale che è stato provato nel corso dell'istruttoria, sia attraverso l'esame dei testi che dal reperto di pronto soccorso: tutto fa riferimento alla data del 17/05/2004.

Nel merito la domanda appare in parte fondata e va parzialmente accolta.

In merito all'*an debeatur* la responsabilità del sinistro ed il nesso eziologico tra evento e danno sono già stati accertati con la sentenza di questo Giudice depositata il 05/06/2008 e della quale si riconosce la piena efficacia.

Passando all'esame del "*quantum debeatur*", con riferimento ai danni fisici, va esaminata la documentazione medica prodotta da parte ricorrente, nonché le risultanze dell'espletata istruttoria. Il teste Presti Giuseppe, autista del pullman sul quale è andata ad impattare l'auto dell'Amato, ha dichiarato che l'urto era stato forte e che l'Amato lamentava forti dolori. Il fatto che l'odierno attore si sia recato al pronto soccorso dopo due giorni, non esclude che le lesioni lamentate siano riconducibili al sinistro de quo.

Tuttavia, poiché per economia processuale (considerato che la domanda, in sede di prima udienza è stata precisata in € 1.100,00), non è stato ritenuto opportuno l'intervento di CTU medica; considerato che né i testi, né le parti in causa, né questo giudicante, hanno la competenza tecnica per quantificare il grado di invalidità procurato dalle lesioni subite; considerato altresì che il danno fisico subito è stato provato dalla certificazione medica in atti; tale danno viene liquidato in via equitativa in € 700,00.

Con riferimento al danno morale richiesto, occorre preliminarmente svolgere alcune considerazioni alla luce della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 11 Novembre 2008, n. 26972). I Giudici della Suprema Corte, sono intervenuti sul danno non patrimoniale c.d. esistenziale e su quello c.d. morale per negare l'esistenza di un'autonoma figura di tali danni operando una sorta di *reductio ad unum* nella categoria del danno non patrimoniale. La giurisprudenza successiva si è pronunciata in maniera difforme (Tribunale di Roma, sez. Ostia sentenza del 22.10.2009 e Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez.

civile sentenza 04.12.2009 n. 377) A parere di questo Giudice, il fatto che il danno morale ed esistenziale non possano essere considerati come categoria autonoma, non implica che il danno non patrimoniale, nella sua più ampia accezione (sofferenza morale determinata da non poter fare) non debba essere risarcito. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata e solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio ed il Giudice, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico.

Riassumendo: " il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile -sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.- anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, ma solo a tre condizioni:

- a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si verrebbe ad un'abrogazione per via interpretativa dell'art.2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
- b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 della Costituzione, impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale, inevitabilmente scaturenti dalla convivenza)
- c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.

Nella specie, parte ricorrente, non indica né prova quale fosse lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio. Di conseguenza verrà liquidato solamente il danno biologico.

In conclusione i danni risarcibili ammontano a € 700,00. Su detta somma, rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro alla data della presente sentenza, vanno inoltre aggiunti gli interessi legali da computarsi sulla somma via via rivalutata anno per anno (Cass. A Sezioni Unite 17/02/1995 n.1712), con decorrenza dalla data del sinistro e sino alla data della pubblicazione della sentenza. Con la presente decisione il debito,(capitale rivalutato) assume natura di debito di valuta e pertanto dalla data della sentenza e sino al saldo sono dovuti i soli interessi legali.

Va infine rilevato, in punto spese, che le stesse, considerato il parziale accoglimento, vengono compensate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

Il Giudice di Pace

visto anche l'art 141 e ss. D.Lgs. 209/2005

- condanna la Provincia Regionale di Messina in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del ricorrente Amato Lucio, quale risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro avvenuto il 17/05/2004, della somma di € 700,00 oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dal 28/02/2005 (invio della racc. di messa in mora) ad oggi, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata ad oggi, oltre ai soli interessi legali sul capitale rivalutato da oggi all'effettivo pagamento;
- compensa le spese di giudizio

S.Stefano di Camastra li 13 /12/2010

14/12/10

Il Giudice di Pace

Maria Pia Benedetto

Numero: 410/2010

Pratica: Amato Lucio (creditore)

Causale: --

- 1. Primo capitale puro originario: €. 700,00
- 2. Importo lordo comprese le spese: €. 700,00
- 3. Data da cui decorrono gli interessi: 28-02-2005
- 4. Data finale del calcolo degli interessi: 13-12-2010
- 5. Tipo di credito: Credito di valore
- 6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
- 8. Rivalutazione monetaria: Si
- 9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
- 10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: DIC 2010 = 138,4)
- 11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
- 12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
- 13. Tipo di rivalutazione: Via-via
- 15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
- 16. Tasso creditore: Legale
- 23. Applica tasso debitore: No
- 30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 13-12-2010

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 700,00	L. 1.355.389
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 104,73	L. 202.780
Rivalutazione totale maturata (dal 28-02-2005 al 13-12-2010)	€. 79,40	L. 153.749
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 184,13	L. 356.529
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 €. 884,13	 L. 1.711.918

di cui:

Capitale = 700,00 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 79,40 -- Interessi = 104,73

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo			Causale movimento

Numero: 410/2010

Pratica: Amato Lucio (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 700,00
2. Importo lordo comprese le spese: €. 779,40
3. Data da cui decorrono gli interessi: 14-12-2010
4. Data finale del calcolo degli interessi: 27-12-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 27-12-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 779,40	L. 1.509.129
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 10,73	L. 20.776
Rivalutazione totale maturata (dal 14-12-2010 al 27-12-2011)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 10,73	L. 20.776
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 790,13	L. 1.529.905

di cui:

Capitale = 700,00 -- Accessori = 79,40 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 10,73

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA "AMATO Lucio c/Provincia". Sentenza n. 410/2010. Giudice di Pace di
S. Stefano di Camastra. Riconoscimento della somma di € 894.86, come debito
fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 410/2010 del Giudice di Pace di S. Stefano di Camastra ;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all'Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/03/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.